



**Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)**



ISTITUTO COMPRENSIVO " G.MACHERIONE "

Via Vittorio Veneto – tel. fax 095-645610

95011 CALATABIANO

Cod. Scuola CTIC82100A – C.F.83002490874

e-mail:CTIC82100A@istruzione.it – <http://www.icmacherionecalatabiano.gov.it>



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO DEGLI STUDENTI

*Comuni di Calatabiano e Piedimonte
Istituto Comprensivo "G.Macherione-G. Galilei"*

Art. 1

La Scuola e l'Amministrazione Comunale, attraverso l'avvicinamento degli studenti alle Istituzioni, intendono contribuire allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società.

Si istituisce, a tal fine, il Consiglio e il Sindaco degli Studenti.

Art. 2

Il Consiglio ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri e richieste d'informazioni nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale, sui temi e i problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo della Scuola e degli Studenti.

Il Consiglio degli Studenti esercita, inoltre, funzioni propositive e consultive in particolare nei seguenti ambiti amministrativi:

- politiche ambientali;
- sport;
- tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo.

Art. 3

Il Sindaco espleta funzioni di rappresentanza e partecipa ai lavori del Consiglio. Egli insieme alla Giunta attua gli indirizzi e le proposte del Consiglio.

Il Consiglio e il Sindaco degli Studenti esercitano le loro funzioni in modo libero ed autonomo; la loro organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento, il quale viene adottato dai Consigli Comunali dei Comuni di riferimento dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione - G.Galilei" e dal Consiglio di Istituto della stessa Scuola.

Il Consiglio degli Studenti, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un delegato del Sindaco, da un delegato del Dirigente Scolastico e da un delegato del Presidente del Consiglio, presenti in ogni seduta.

Art. 4

Le decisioni prese dal Consiglio, espresse sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da uno dei tre delegati e sottoposte al Sindaco, che, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono eseguire per la risoluzione.

Art. 5

Il Consiglio degli Studenti potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, per conto del Consiglio degli Studenti, di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

Art. 6

Il Sindaco degli Studenti rappresenta gli stessi in tutte le manifestazioni pubbliche cittadine, indossando nelle cerimonie ufficiali la fascia tricolore.

Il Sindaco degli Studenti, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco nell'attuazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi.

Art. 7

L'elettorato attivo spetta a tutti gli alunni che frequentano le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado presenti nel territorio comunale.

Le classi terze, che non partecipano al voto, possono prendere parte ai lavori consiliari, assistendo alle sedute come uditori del Consiglio degli Studenti e presentare, tramite il Sindaco degli Studenti, proposte.

Art. 8

L'elettorato passivo relativo sia alla carica di Consigliere che alla carica di Sindaco spetta a tutti gli studenti che hanno l'elettorato attivo.

Art. 9

Il Consiglio degli studenti è costituito da 15 Consiglieri.

Art. 10

Le elezioni si svolgono nello stesso giorno in cui si tengono a Scuola le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe o il rinnovo del Consiglio di Istituto e, comunque, entro il 31 Ottobre. Esse sono indette annualmente dal Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione - G. Galilei".

Art. 11

L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne, nonché quanto risulta necessario per il regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 12

Le liste dovranno essere presentate dal giorno in cui vengono indette le elezioni fino a 10 giorni prima del giorno del voto da almeno 10 elettori e dovranno comprendere un numero di candidati non inferiore a 11 e non superiore a 15.

Nelle liste nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Le liste dovranno essere contraddistinte da un contrassegno di lista.

Ogni lista dovrà indicare un candidato Sindaco.

Art. 13

Il voto può essere espresso per la lista apponendo un segno sulla prescelta e per uno o due candidati Consiglieri della stessa lista, scrivendo il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati prescelti.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

E' possibile esprimere separatamente il voto per la lista ed il voto per il candidato Sindaco della stessa lista o di altra lista.

Il voto espresso dall'elettore per la lista non si estende al candidato Sindaco e viceversa.

Il voto espresso per un candidato al Consiglio vale anche per la stessa lista.

Art. 14

Il voto deve essere espresso dall'elettore in maniera inequivocabile, tracciando un segno all'interno del rettangolo ove è scritto il cognome del candidato Sindaco preferito e/o sul simbolo della lista da esso prescelta e/o esprimendo la preferenza scrivendo il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato prescelto al Consiglio.

Art. 15

Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti dieci seggi. All'altra lista, che ha riportato più voti, sono attribuiti cinque seggi.

Determinati i seggi da assegnare ad ogni lista, si passa alla individuazione dei candidati cui assegnare il seggio.

Art. 16

Viene eletto Sindaco degli Studenti il candidato Sindaco che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora due o più candidati dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del Consiglio degli Studenti, allo scadere del secondo mandato, non è rieleggibile alla medesima carica.

Nell'ambito di ogni lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato più voti. A parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

La proclamazione dei Consiglieri e del Sindaco degli Studenti eletti verrà effettuata dal Sindaco del Comune nella Sala Consiliare del Palazzo di Città.

Il Consiglio ed il Sindaco degli Studenti durano in carica un anno.

Il Sindaco degli Studenti nominerà la Giunta degli Studenti, in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. Gli Assessori designati, nel numero di quattro, possono essere scelti in numero non superiore a due tra i Consiglieri.

Tutti i ricorsi relativi alla procedura elettorale e alla assegnazione dei seggi verranno risolti da una Commissione elettorale costituita da:

- un delegato del Sindaco;
- un delegato della minoranza consiliare;
- il Dirigente Scolastico.